CITTA' DI ARICCIA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE COMPOSTATORI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. …. del ../../2017

Sommario

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO....3

ART. 2 – DEFINIZIONE DI COMPOSTAGGIO 3

ART. 3 – DEFINIZIONE DI UTENTI 3

ART. 4 – IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ARICCIA....3

ART. 5 – ALBO COMPOSTATORI 3

ART. 6 – ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI....3

ART. 7 – UTENZE AVENTI DIRITTO....4

ART. 8 – FINALITÀ DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 4

ART. 9 COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITÀ E COMUNITÀ 4

ART. 10 – RIFIUTI COMPOSTABILI....5

ART. 11 – RIFIUTI NON COMPOSTABILI....5

ART.12 – UTILIZZO DEI RIFIUTI A MATRICE ORGANICA E DISTANZE DAI CONFINI..5

ART. 13 – RIDUZIONE TRIBUTARIA UTENZE DOMESTICHE....6

ART. 14 – ALTRE FACILITAZIONI....6

ART. 15 – VERIFICHE E CONTROLLI 7

ART. 16 – RISPETTO DELL'IMPEGNO, CANCELLAZIONE D'UFFICIO DALL'ALBO DEI COMPOSTATORI 7

ART. 17 – RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI 7

ART. 18 – RECESSO DALL'ALBO COMPOSTATORI 7

ART. 19 – DECADENZA DALLA RIDUZIONE TRIBUTARIA 7

ART. 20 – ORGANIZZAZIONE DELL'ALBO....7

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico e, nei limiti di seguito indicati, del compostaggio non domestico, nonché la relativa riduzione della tassa sui rifiuti/simili ***(di seguito TARI)*** per dette utenze presenti sul territorio comunale che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico.
Le utenze che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, contribuiscono infatti a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di Igiene Urbana e possono quindi aver diritto ad una riduzione della ***TARI,*** nei modi previsti dal presente Regolamento.

Art. 2 – Definizione di compostaggio

Il compostaggio è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare prioritariamente come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
Dalla pratica del compostaggio sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

Art. 3 – Definizione di utenti

Sono definiti di seguito "*utenti*" gli intestatari della ***TARI*** e beneficiari del servizio Comunale di gestione rifiuti.

Art. 4 – Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Ariccia

L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio di propria competenza. Assicura, inoltre, anche per il tramite di un "*Tutor",* un'idonea comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.
Premia la pratica del compostaggio domestico con l'erogazione di assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere, con la riduzione della **TARI** con altre eventuali facilitazioni e premialità.

Art. 5 – Albo Compostatori

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

Art. 6 – Iscrizione all'Albo Compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto, in base a quanto previsto nel successivo art. 7, con una domanda di iscrizione effettuata attraverso un apposito modulo, reperibile sul sito del Comune www.ariccia.rm.gov.it nella sezione modulistica e distribuito dal Settore Ambiente e dal Settore Tributi comunale. Il modulo deve pervenire presso l'Ufficio Protocollo mediante consegna a mano, ovvero trasmesso tramite fax al numero 0693485358 o per PEC all'indirizzo protocollo@pec.comunediariccia.it. In base all'ordine progressivo di arrivo delle

istanze per l'attribuzione della relativa riduzione ***TARIP*** l'Ufficio Tributi provvederà, previa positiva istruttoria da parte del Settore Ambiente Comunale in merito alla concreta fattibilità e possibilità della pratica del compostaggio da parte del richiedente, ad iscrivere i richiedenti all'apposito Albo Compostatori. L'Ente provvederà quindi ad inviare al richiedente una comunicazione scritta contenente il numero progressivo attestante l'avvenuta iscrizione al suddetto Albo nonché adeguate informazioni sugli orari di apertura al pubblico del Deposito Comunale, dove i cittadini potranno recarsi per provvedere, con mezzi propri, al ritiro delle compostiere, che verranno consegnate fino ad esaurimento scorte, ed alla riconsegna del contenitore della frazione organica da questi detenuto. La riconsegna dei contenitori della frazione organica, attestata da apposita ricevuta di riconsegna, costituisce condizione necessaria per determinare la decorrenza della scontistica, secondo quanto previsto dall'articolo 15 – comma 1 – del Regolamento ***TARIP.***

Art. 7 – Utenze aventi diritto

Le utenze che hanno diritto a fare domanda di iscrizione all'Albo Compostatori Comunale sono tutti i cittadini residenti nel Comune di Ariccia che rappresentano utenze domestiche del territorio comunale e che non abbiano insoluti pregressi in termini di ***TARI o tributi precedenti***. Attraverso specifico modulo, tali utenze domestiche dichiarano di:

a) effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si è utenza ***TARI***, e negli stessi terreni far uso del compost prodotto;
b) il numero di componenti del nucleo famigliare;
c) rendersi disponibili per le fasi di formazione e tutoraggio da parte dell'Ente, nonché per tutte le verifiche e/o controlli che il Comune ritenga opportuni.

È comunque fatta salva la facoltà anche da parte di utenze non domestiche, anche alla luce del regolamento di cui al D.M. 29 dicembre 2016, n.266, di formulare istanza di iscrizione all'Albo Compostatori Comunale qualora siano effettivamente in grado di smaltire la frazione organica con modalità idonee e previste nel presente regolamento; le stesse potranno essere iscritte in detto Albo solo previa positiva istruttoria da parte del competente Settore Comunale.

Art. 8 – Finalità del compostaggio domestico

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
b) riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.

ART. 9 Compostaggio di prossimità e comunità

L'Ente favorisce ed incentiva le pratiche di compostaggio di prossimità e di comunità, come definiti da ultimo dal Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2016 n. 266, avente per oggetto i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici-art. 180, comma 1 octies, D.L.gs. 152/2006, introdotto dalla legge 221/2015.
Per l'avvio dell'attività si intende pienamente recepito l'articolo 3 – comma 1 – del medesimo decreto, che consente l'avvio dell'attività stessa previo invio di una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Ai fruitori del servizio di Compostaggio di Prossimità si applicheranno limitatamente alla quota variabile, le riduzioni previste all'articolo 15 – comma 4 – del Regolamento TARIP mentre per i fruitori del servizio di Compostaggio di comunità si applicheranno le riduzioni di seguito previste all'articolo

13. Anche in detti casi la riconsegna dei contenitori della frazione organica, attestata da apposita ricevuta di riconsegna, costituisce condizione necessaria per determinare la decorrenza della scontistica.

Art. 10 – Rifiuti compostabili

Possono essere compostati i seguenti materiali:

a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffé, filtri del the,);
b) gusci d'uova, penne di volatili, capelli;
c) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori recisi e appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
d) paglia, segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
e) fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere - comunque in piccola quantità);
f) cenere di combustione di scarti vegetali;
g) elementi vegetali non completamente decomposti presenti nel compost maturo.

È da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.
È altresì raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale.
Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito con le modalità previste dal soggetto gestore o presso il Centro comunale di raccolta e per nessun motivo dovrà essere conferito nei contenitori della raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani e/o abbandonato nelle loro vicinanze o altrove.

Art. 11 – Rifiuti non compostabili

È impossibile o pericoloso, e quindi vietato, il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, ceramica, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.
L'utilizzo improprio dei sistemi di compostaggio causato dai divieti sopra indicati verrà sanzionato ai sensi delle norme regolamentari vigenti oltre che costituire causa di immediata decadenza dai benefici economici concessi.

Art.12 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare le seguenti modalità e/o tecniche: compostiera manuale e/o meccanica, cumulo, buca, cassa di compostaggio, contenitore in rete a maglia fine con coperchio o altra tecnica idonea, valutata ed accertata dal competente Settore comunale.
L'area dove avviene il compostaggio deve essere comunque situata nel territorio del Comune, ed indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo dei Compostatori.
Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. Per una buona riuscita del compostaggio, si raccomanda di:

a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
b) mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
c) triturare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera:
d) accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) e rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
e) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
f) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di tre metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale, scegliendo un sito sufficientemente lontano da porte o finestre delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.

Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in comproprietà condominiale (o in aree all'aperto di più proprietari), è necessario l'assenso di tutti i condomini (nel secondo caso di tutti i proprietari del terreno), anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei Compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

Art. 13 – Riduzione tributaria utenze domestiche

Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo della ***TARIP*** stabilito annualmente dal Consiglio Comunale in fase di approvazione del Bilancio e contestualmente all'adozione delle relative tariffe ***TARIP***, applicando una riduzione base di 60 euro rapportata al coefficiente Ka ed al numero dei componenti del nucleo, come da tabella sotto riportata:

A: N.Componenti	B: Ka	C: Base €	D=BXC:€ Riduzione Tarsu
1	0.86	60	52
2	0.94	60	56
3	1.02	60	61
4	1.1	60	66
5	1.17	60	70
6 o più	1.23	60	74

Art. 14 – Altre facilitazioni

L'Ente si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori quali, ad esempio, a titolo non esaustivo, assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate.

Per il ritiro della eventuale compostiera presso il Deposito Comunale il contribuente dovrà esibire al personale addetto al magazzino la comunicazione del numero progressivo di iscrizione all'Albo Compostatori inviata dall'Ente e contestualmente riconsegnare i contenitori della frazione organica.

Art. 15 – Verifiche e controlli

Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico l'Ente effettuerà i necessari e prescritti controlli oltre a fornire il necessario supporto ed informazione tramite un apposito servizio di assistenza e tutoraggio presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.
Dei sopralluoghi verrà redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.
Qualora il sopralluogo accerti che l'utente non provvede al compostaggio secondo il presente regolamento, o che tale attività viene realizzata in modo sporadico, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un secondo sopralluogo con esito negativo, verrà disposta l'immediata cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori dalla data del primo sopralluogo.

Art. 16 – Rispetto dell'impegno, cancellazione d'ufficio dall'Albo dei compostatori

Eventuali variazioni da parte dell'utente nella gestione dei rifiuti, che siano di rilevanza per l'Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza o il decesso del titolare dell'utenza con conseguente cambio di nominativo presso detto Albo, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio devono essere comunicati ai competenti Settori Comunali.

Art. 17 – Rinnovo iscrizione all'Albo compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori

Art. 18 – Recesso dall'albo compostatori

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite l'apposita modulistica da indirizzare al Competente Settore Comunale, indicando la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso, valevole per la determinazione dello sconto da applicare.

Art. 19 – Decadenza dalla riduzione tributaria

La cancellazione dall'Albo dei compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria secondo quanto previsto dall'articolo 15 – comma 2 – del vigente regolamento TARIP. A tal fine periodicamente il Settore Ambiente comunicherà al Settore Tributi copia dei verbali di controllo e/o altra documentazione significativa per la gestione dell'Albo.

Art. 20 – Organizzazione dell'Albo

L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dal Servizio Ambiente in accordo con il Servizio Tributi o da organo da esso delegato. Gli utenti hanno la facoltà di verificare l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Albo presso la sede Comunale, sita in Piazza San Nicola s.n.c., nei giorni ed orari di ricevimento dell'utenza, ovvero tramite accesso alla specifica sezione dedicata del sito istituzionale.